

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero ! Oggetto: CONVENZIONE CON COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO
117 ! PER GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE.
Data !
29-11-19 !

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 12:00, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, la Giunta municipale si é legalmente riunita con la presenza dei signori:

=====

MONTESI GIANDOMENICO	SINDACO	P
CECCOMANCINI ROCCO	VICESINDACO	P
DI GIROLAMO VALERIA	ASSESSORE	A

=====

Partecipa il Segretario comunale Canafoglia Valter
Il Presidente Signor MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del responsabile area Amministrativa che di seguito si riporta;

PREMESSO CHE:

- il comma 124 della legge 145/2018 prevede: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”.*

- l'art.14 del CCNL del 22.1.2004 consente agli Enti Locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite; b) l'utilizzo è consentito, fermo restando il vincolo dell'orario settimanale d'obbligo (36 ore settimanali), solo per una parte del suddetto orario di lavoro del dipendente utilizzato, secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia.

- la medesima convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale;

- nell'ambito della disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, il rapporto di lavoro è e resta sempre unico e di esso è titolare esclusivamente l'ente di appartenenza del lavoratore; la clausola contrattuale, infatti, consente a due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

- in base all'art.14 del CCNL del 22.1.2004, al personale utilizzato a tempo parziale secondo le modalità ivi previste (commi 1 e 2), può essere conferita anche la titolarità di una posizione organizzativa, cumulabile con l'eventuale analogo incarico posseduto dal dipendente presso l'ente di appartenenza (commi 4 e 5).

VISTO il CCNL 21 maggio 2018 che all'art. 17 comma 6 prevede:

Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa. 7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 14.

ATTESO:

- che l'utilizzazione di personale di altri enti locali ai sensi dell'art. 14 del menzionato CCNL, diversamente da altre forme di utilizzo aventi analoghe finalità non pare, *stricto iure*, assimilabile in via generale ad un'assunzione in senso tecnico, neppure nella forma a tempo parziale (cfr ex multis Corte dei Conti-Sezione Calabria- deliberazione n. 398/2010);

-che in tal senso orientano sia la lettera dello stesso articolo 14, comma 2, della disposizione contrattuale, a norma del quale *"Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso"*, che il testo della dichiarazione congiunta n. 10 allegata al contratto collettivo, nella quale si legge che *"la disciplina complessiva dell'art. 14 intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco", che viene*

praticata da tempo, e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche". Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro."

CONSIDERATO che:

- Il comune di Cerreto di Spoleto necessita di garantire un supporto all'Area Servizi demografici, in vista dell'imminente pensionamento dell'attuale Responsabile,, l'attivazione di una convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, per l'utilizzazione a tempo parziale, per n. 12 ore settimanali, della dipendente Napoleoni Anna, in servizio presso il comune di Sant'Anatolia di Narco, in qualità di istruttore direttivo tecnico, cat. D- dichiaratasi a ciò disponibile;

Visto che Il Sindaco del Comune di Cerreto di Spoleto ha richiesto al comune di Sant'Anatolia di Narco con nota del 25.11.2019 prot.n. 6334, la disponibilità di stipula di una convenzione, con decorrenza 01.12.2019 fino al 30.06.2020 per l'utilizzo condiviso della dipendente Anna Napoleoni;

- Che il comune di Sant'Anatolia di Narco con nota acquisita agli atti di questo Ente con prot.n. 6426 del 02.12.2019 ha approvato la convenzione per l'utilizzo condiviso della dipendente Anna Napoleoni;

- Vista la necessità di garantire un supporto all'Area Servizi demografici, in vista dell'imminente pensionamento dell'attuale Responsabile,, l'attivazione di una convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, per l'utilizzazione a tempo parziale, per n. 12 ore settimanali, della dipendente Napoleoni Anna, in servizio presso il comune di Sant'Anatolia di Narco, in qualità di istruttore direttivo tecnico, cat. D- dichiaratasi a ciò disponibile;

ATTESA, la necessità di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Sant'Anatolia di Narco e Cerreto di Spoleto. al fine di definire tempi, modalità e obblighi inerenti l'utilizzazione a tempo parziale del dipendente di cui sopra, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, disciplinando, all'interno della convenzione, i rapporti economici e giuridici tra i Comuni aderenti;

VISTI:

- lo schema di convenzione, predisposto da questo Comune, allegato A) al presente deliberato, avente per oggetto "Convenzione ex articolo 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente";

- l'art. 14 CCNL del 22.01.2004, il quale prevede che gli Enti Locali, " Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti del comparto delle Regioni ed Autonomie Locali, per periodi predeterminati e per una parte di tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza";

PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare l'allegato schema di convenzione -sub A)- parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente per oggetto "Convenzione ex articolo 14 del CCN.L. 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente" fra questo Comune ed il Comune Cerreto di Spoleto per l'utilizzazione della dipendente Napoleoni Anna, cat. giuridica "D", del comune di Sant'Anatolia di Narco, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, da adibire alle seguenti attività;

- responsabile dell'Area servizi demografici e sociale, mediante incarico di posizione organizzativa;

2) di dare atto che è previsto l'utilizzo presso il comune di Cerreto di Spoleto della dipendente Anna Napoleoni per n. 12 ore settimanali nell'ambito del suo orario di lavoro (scavalco condiviso) dal 01.12.2019 al 30.06.2020;

2) di dare atto, altresì, che il Comune di Cerreto di Spoleto riconoscerà al Comune di Sant'Anatolia di Narco ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione stessa, dietro presentazione di richiesta di rimborso degli oneri diretti e riflessi corrisposti, ragguagliati al periodo di utilizzo, e il rimborso alla dipendente delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede comunale ;

3) di autorizzare il SINDACO a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Sant'Anatolia di Narco la convenzione di cui al punto 1) del presente provvedimento;

4) di stabilire che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della medesima, fino 30 giugno 2020;

5) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Finanze per gli adempimenti consequenziali;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Cerreto di Spoleto e al dipendente interessato;

7) di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134- 4^ comma del D.Lgs. 267/2000. LA GIUNTA COMUNALE Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanze; Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) di approvare l'allegato schema di convenzione -sub A)- parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente per oggetto "Convenzione ex articolo 14 del CCN.L. 22.01.2004 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente" fra questo Comune ed il Comune Cerreto di Spoleto per l'utilizzazione della dipendente Napoleoni Anna, cat. giuridica "D", del comune di Sant'Anatolia di Narco, ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22.01.2004, da adibire alle seguenti attività;

- responsabile dell'Area servizi demografici e sociale, mediante incarico di posizione organizzativa;

2) di dare atto che è previsto l'utilizzo presso il comune di Cerreto di Spoleto della dipendente Anna Napoleoni per n. 12 ore settimanali nell'ambito del suo orario di lavoro (scavalco condiviso) dal 01.12.2019 al 30.06.2020;

2a) di dare atto, altresì, che il Comune di Cerreto di Spoleto riconoscerà al Comune di Sant'Anatolia di Narco ente datore di lavoro del dipendente in convenzione, le spese previste come indicate nella convenzione stessa, dietro presentazione di richiesta di rimborso degli oneri diretti e riflessi corrisposti, ragguagliati al periodo di utilizzo, e il rimborso alla dipendente delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede comunale ;

3) di autorizzare il SINDACO a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Sant'Anatolia di Narco la convenzione di cui al punto 1) del presente provvedimento;

4) di stabilire che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione della medesima, fino 30 giugno 2020;

5) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti consequenziali;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Sant'Anatolia di Narco e al dipendente interessato;

7) di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134- 4^ comma del D.Lgs. 267/2000.

Responsabile area Amministrativa Dott.Valter Canafoglia

parere favorevole regolarità tecnica_____

Responsabile area Finanziaria Dott. Luca Tocchio

parere favorevole regolarità contabile_____

Schema di convenzione per l'utilizzo di personale a tempo parziale (art. 14 del CCNL sottoscritto in data 22/1/2004 ed art 1 comma 124 L.145/2018).

L'anno duemiladiciannove _____, il giorno _____ del mese di _____ nella residenza municipale di _____ con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge Tra Il Comune di Sant'Anatolia rappresentato da _____ nella qualità di _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

e

Il Comune di Cerreto di Spoleto rappresentato da _____ nella qualità di _____ il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Giunta comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che per brevità verrà denominato in sede convenzionale ente utilizzatore Premesso che nell'intento di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, con deliberazione di Giunta comunale n. ____ del ____ riscontrata dal Comune di Cerreto di Spoleto con delibera di Giunta comunale n. ____ del ____ hanno stabilito, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, di conferire la prerogativa al Comune di Cerreto di Spoleto di avvalersi della possibilità di utilizzare _____ personale _____ del _____ Comune _____ di San

t

'Anatolia di Narco, da utilizzare per le correlative esigenze nell'ambito dei rispettivi servizi finanziari;

che l'art.1 comma 124 della L.145/2018 Il Legislatore ha inteso disciplinare per via legislativa l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" nell'ottica dell'attenuazione del vincolo di esclusività della prestazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo parziale la possibilità di svolgere attività lavorativa per altri enti (art.53, comma 1, D.lgs. n.165/2001; per gli enti locali, l'art.1, comma 58 bis della Legge n.662/1996) a corroborazione dell'art.14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 a mente delle quali "... gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione".

In questo caso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni.

Tanto premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 Finalità

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali degli Enti stipulanti e a conseguire una economia di gestione delle risorse umane consentendo, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, e della art.1 comma 124 della L. 145//2018 l'utilizzo condiviso del personale interessato nonché di consentire ulteriore acquisizione di esperienza professionale dei propri dipendenti in ragione del disimpegno della

propria prestazione professionale in contesti diversi innestandosi detti profili causali in un ottica di collaborazione;

Art. 3 Oggetto

1. La presente convenzione disciplina la gestione del personale in premessa utilizzato a tempo parziale dagli Enti stipulanti e, in particolare : la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art. 4 Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata dal 01.12.2019 al 30 giugno 2020. Gli effetti della presente convenzione potranno cessare in ogni momento anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti.

.

Art. 5 Gestione del personale

1. Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'ente di provenienza.

2. Per esigenze di servizio e previa intesa tra il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente di appartenenza e il responsabile dell'unità organizzativa dell'Ente utilizzatore presso la quale il dipendente disimpegna le proprie mansioni nel periodo di utilizzo può essere variata la collocazione temporale della prestazione dandone preventiva comunicazione al lavoratore interessato.

3. Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo, in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio sono prontamente segnalate al responsabile del servizio dell'Ente di appartenenza cui il dipendente è assegnato per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

4. Nel caso di reiterata inosservanza delle disposizioni impartite, l'ente utilizzatore, può disporre la immediata cessazione dell'utilizzo comunicando la decisione all'Ente di provenienza e al lavoratore interessato

5. L' utilizzo dei lavoratori da parte di entrambi gli enti interessati, non configura una prestazione a tempo parziale secondo la vigente disciplina contrattuale.

Art. 6 Incentivazione economica a favore del personale distaccato

1. Per incentivare, anche sotto l'aspetto economico, il personale utilizzato a tempo parziale per periodo predeterminato, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004, ci si affida alle valutazioni dell'ente utilizzatore circa la possibilità di avvalersi delle

prerogative previste dall'ordinamento e dal C.C.N.L 21 maggio 2018 Funzioni Enti Locali(art 17 comma 6), e se del caso valutati i profili di compatibilità, delle prerogative previste dalla contrattazione decentrata dello stesso ente utilizzatore, con la possibilità di individuare specifiche forme di intervento tra quelle previste, utilizzando le risorse decentrate del medesimo ente, costituite secondo la vigente disciplina al fine di compensare il maggior disagio derivante dalla prestazione del dipendente distribuita tra due enti.

Art.8 Competenze

1. Tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dettata dalla presente convenzione in quanto riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane" sono affidate alla competenza dei rispettivi e competenti organi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 in esecuzione del piano esecutivo di gestione e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali.

Art. 9 Oneri finanziari. Riparto della spesa. Rendiconti e rimborsi

1. L'ente di appartenenza specifica la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL 14/9/2000 percepita del lavoratore o dei lavoratori utilizzati a tempo parziale ossia: la retribuzione base mensile comprensiva dell'indennità integrativa e della retribuzione accessoria e sulla base della quale verrà determinato l'ammontare eventuale della retribuzione accessoria a carico dell'ente utilizzatore ;

2 . L'Ente utilizzatore provvederà a rimborsare all'Ente di appartenenza la retribuzione individuale mensile in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo definito nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del rimborso la retribuzione oraria, ai sensi dell'art. 52, comma 3, del CCNL Pag. 5 a 6 14/9/2000 si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per il numero di ore complessivo rapportato a n 30 gg.

3. Il rimborso è dovuto nei casi in cui la mancata prestazione lavorativa del dipendente sia causata da malattia del lavoratore , salvo quanto previsto nel comma successivo, o da altra causa non dipendente dalla volontà del lavoratore e nei casi in cui l'impegno del lavoratore presso l'Ente utilizzatore ricada in un giorno festivo.

4. Il periodo massimo di assenza per malattia rimborsabile è convenzionalmente parametrato al numero delle giornate predeterminate di impiego nell'Ente utilizzatore in rapporto al periodo di assenza retribuita previsto. Il risultato della proporzione è arrotondato per eccesso.

5. In ogni caso di assenza non è dovuta l'incentivazione, eventualmente disposta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004.

6. Al fine del mantenimento di un'unica posizione contributiva, l'Ente utilizzatore corrisponderà all'Ente di appartenenza oltre alla retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative concordato e l'eventuale indennità riconosciuta per incarico di posizione organizzativa anche il trattamento economico accessorio riconosciuto per prestazioni richieste e rese all'Ente utilizzatore e per incentivazioni di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL 22/1/2004 o previste dalla legge .

7. L'ente utilizzatore provvede al rimborso degli emolumenti al lordo degli oneri riflessi ad eccezione dell'Irap in quanto quest'ultimo onere rimane in capo all'Ente che utilizza il personale in quanto soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 11, comma 2, ultimo periodo, della legge 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni. 8. Al rimborso della retribuzione individuale mensile nella misura determinata in rapporto al numero delle ore lavorative di utilizzo concordato l'Ente utilizzatore vi provvede mensilmente ed entro il periodo ordinario di paga ovvero entro il diverso termine stabilito attraverso intese tra gli uffici dei due enti. 9. Il trattamento economico accessorio riconosciuto dall'Ente utilizzatore al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposto dall'Ente di appartenenza su richiesta dell'Ente utilizzatore corredata da apposito prospetto riepilogativo indicante il titolo e l'ammontare degli emolumenti da liquidare e previo accreditamento delle somme comprensive degli oneri riflessi.

10. Sono ad esclusivo carico dell'Ente utilizzatore, che vi provvede direttamente, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente distaccato nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL 14/9/2000. Le spese rimborsabili, pertanto, sono quelle relative ai viaggi in treno o auto, le spese eventuali di taxi e di altri mezzi di trasporto urbano, i rimborsi chilometrici per l'eventuale uso del mezzo proprio e quelle per i pedaggi autostradali e la custodia.

E' esclusa ogni forma di ulteriore compenso o diaria. Gli oneri conseguenti, previa esibizione della necessaria documentazione giustificativa, sono posti a carico dell'ente utilizzatore impiegando le risorse di bilancio destinate al pagamento delle trasferte del personale.

Art.10 Controversie 1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. 2. L'Ente di provenienza corrisponde al proprio dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'Ente utilizzatore.

(da firmare con firma digitale)

Data _____

Per il Comune di _____

nella qualità _____

Per il Comune di _____

nella qualità _____

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to MONTESI GIANDOMENICO

IL SEGRETARIO

F.to Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune a partire dal 31-12-19 e vi resterà per 15 giorni consecutivi
- () che la suddetta é stata comunicata con lettera n. in data ai signori Capigruppo;

Cerreto di Spoleto, lì

Il Segretario Comunale
F.to Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Canafoglia Valter

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, é divenuta esecutiva il giorno :
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2);

CeCerreto di Spoleto, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Canafoglia Valter